



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Forfettari: la detenzione di partecipazioni in Srl o associazioni

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Scopri di più

In un precedente approfondimento, sono state trattate le **verifiche da effettuare al termine dell'esercizio al fine di capire se il regime è ancora applicabile nell'anno 2025**.

Esiste, però, una verifica da effettuare in corso d'anno: la **detenzione di partecipazioni in società a responsabilità limitata o in associazioni in partecipazione**.

Infatti, l'Agenzia delle entrate, con la [circolare n. 9/E/2019](#), ha affermato che “*la causa ostativa riguardante le partecipazioni in SRL opera, assumerà rilevanza l'anno di applicazione del regime e non l'anno precedente*”.

A tale detenzione deve, però, come indicato dalla lett. d), del [comma 57](#), dell'articolo 1, L. 190/2014, conseguire, in capo al contribuente forfattario, un **controllo diretto o indiretto** della società o dell'associazione in partecipazione.

Inoltre, è necessario che la **società o l'associazione controllata** eserciti **attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili** a quella del socio titolare di partita Iva forfattario.

Ne consegue che **non è possibile ravvisare incompatibilità** nell'ipotesi in cui:

- **la partecipazione, anche di controllo, riguardi una società che svolge un'attività diversa rispetto a quella svolta dal soggetto;**
- **la partecipazione sia minoritaria**, seppur con riguardo ad una **società che svolge un'attività affine a quella svolta dal soggetto**.

In merito alla prima condizione, ossia di partecipazione che comporti un controllo diretto o indiretto, l'Agenzia delle entrate ha precisato che il controllo è presente quando:

- il contribuente, che applica il regime forfattario, **partecipa al 50% + 1, esercitando**, in questo modo, un **controllo dominante nell'assemblea ordinaria** (ma anche del 49%, come da [risposta ad istanza di interpello n. 126/2019](#));



- il **controllo è esercitato in modo indiretto** attraverso altre società ovvero tramite persone interposte (coniuge e parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo);
- il **controllo è esercitato a seguito di particolari condizioni contrattuali.**

In merito alla tipologia di attività direttamente o indirettamente riconducibile a quella del socio titolare di partita Iva forfettario, **non occorre avere** riguardo unicamente al **codice attività Ateco**.

Infatti, l’Agenzia delle entrate, con la [circolare n. 9/E/2019](#), ha chiarito che occorre avere riguardo alle **attività effettivamente svolte in concreto dal contribuente e dalla Srl o associazione, a prescindere dai codici Ateco dichiarati.**

Inoltre, l’Amministrazione finanziaria ha affermato che “*la riconducibilità diretta o indiretta delle 2 attività economiche esercitate si riterrà sussistente ogniqualvolta la persona fisica che usufruisce del regime forfettario effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva alla Srl direttamente o indirettamente controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito*”.

Ne deriva che, occorre **porre attenzione al fatto che** il contribuente forfettario **abbia fatturato alla società partecipata**, posto comunque che le **due attività devono considerarsi affini**.

Di conseguenza, non è possibile ravvisare la riconducibilità diretta o indiretta se:

- il **contribuente forfettario non fattura** alla società partecipata;
- il contribuente forfettario **fattura alla società partecipata**, ma i **costi sono da considerarsi interamente indeducibili**;
- il contribuente forfettario fattura alla società partecipata, ma **l’attività è diversa sulla base dell’effettiva collocazione Ateco di tale attività**.